

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2012

L'addizionale regionale all' IRPEF è stata introdotta nel nostro sistema fiscale dall'art.50, del D.lgs. n. 446, del 15 dicembre 1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

E' un' imposta sul reddito che va versata alle varie Regioni da tutti i contribuenti che vi hanno domicilio fiscale e per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef mentre se il contribuente non deve pagare detta imposta, magari per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge finanziaria 2003, la quale stabilisce che la deduzione per assicurare la progressività di cui all'articolo 11 del Tuir, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale Irpef. La stessa va, dunque, calcolata facendo riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili indicati negli articoli 10 (canoni, spese mediche, assegni al coniuge, donazioni, erogazioni liberali, esepo) e 12 (carichi di famiglia: coniuge, figli) del Tuir.

Qualora, invece, tali detrazioni determinano solo un minor debito d'imposta, l'addizionale è dovuta.

LA BASE IMPONIBILE E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

In generale la base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze). **Individuata la fascia di reddito di appartenenza l'aliquota si applica sull'intero reddito imponibile e non per scaglioni come l'Irpef. (imponibile di 22.000 euro dovrà pagare- ad esempio- l'1,23% sull'intero reddito).**

REDDITO IMPONIBILE PER L' ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale regionale in principio era stata fissata nella misura minima dello 0,5% fino alla misura massima dell'1%. Successivamente tali aliquote passarono allo 0,9% e 1,4% con successivi aumenti fino allo 0,30% che hanno determinato le aliquote in vigore al 2011, con Regioni come la CAMPANIA, la CALABRIA ED IL MOLISE che applicano l'aliquota massima dell' 1,7%. Dal 2012, l'aliquota di base statale, è stata aumentata dall'art. 28 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33% aggiuntivo e, pertanto, l'aliquota minima dello 0.90% è pari all' 1,23% (aumento del 37%) la massima dell'1,4% è pari all' 1,73% (aumento del 23,6%). Le regioni Campania, Calabria e Molise (non virtuose) passano , quindi, all'aliquota del 2,03% su tutti i redditi (1,7% + 0,33%).

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato anche se le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera (D.L. n. 159, del 1° ottobre 2007, convertito in legge n. 222, del 22 novembre 2007). In pratica una delibera del 2011 che dovesse prevedere una diminuzione dell'aliquota potrà trovare già applicazione per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef dello stesso anno 2011. Viceversa se la delibera prevede un aumento dell'aliquota questa potrà produrre i suoi effetti solo dal 2012.

Per la particolare modalità di pagamento dell'addizionale questo provvedimento graverà già dal prossimo mese di marzo sui dipendenti pubblici ed in particolare su quelli della scuola. La normativa prevede, infatti, che l'addizionale regionale all'Irpef si versi in massimo 11 mesi, calcolata sul reddito dell'anno 2011, a partire dal mese successivo a quello del conguaglio, nel caso della scuola febbraio (**articolo 3 del decreto legislativo n. 506/1999**). Poiché per le scuole il conguaglio viene effettuato a febbraio, l'addizionale sarà dovuta in 09 rate, dal mese di marzo al mese di novembre, applicando già l'aliquota di base statale dell'1,23%. (Sugli effetti dell'addizionale comunale parleremo in seguito in quanto salvo che per una minoranza di casi (delibere dei comuni entro il 20 dicembre 2010) questi si sentiranno da fine 2012, alla luce delle delibere da assumere entro il 31 marzo 2012). Si sottolinea come le rate dell'addizionale regionale non necessariamente devono essere uguali/costanti poiché l'unico obbligo è quello che cessino a novembre.

Un discorso a parte va fatto per i supplenti brevi per i quali risulta impossibile rispettare i termini di cui sopra. Per gli stessi da norma si effettua il conguaglio alla cessazione del rapporto di lavoro, versando il totale dell'imposta in un'unica soluzione. A parere dello scrivente nulla osta a trattenere anche mensilmente le addizionali e, qualora superiori ad € 12,00, a versarle, per le ragioni che si andranno sotto ad esporre.

Rimane in piedi il fatto che ai supplenti già liquidati e a cui è stato già consegnato anche il CUD (ENTRO 12 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DIPENDENTE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – art. 4, c. 6quater, DPR n. 332 del 22 luglio 1998) è stata applicata un'aliquota inferiore sull'addizionale trattenuta. A parere dello scrivente si potrebbe inviare loro una comunicazione rammentandogli di porre rimedio, onde evitare future sanzioni in seguito a controlli dell'Agenzia, presentando il modello 730 con cui, magari, recuperare anche oneri deducibili previsti dalla legge (polizze vita, tasse universitarie, medicinali, mutui ecc. ecc.). Tale adempimento è sicuramente un di più in quanto, resta inteso, che è obbligo di ogni contribuente una volta ricevuto un CUD (che non è la dichiarazione dei redditi) presentare il modello 730 in modo da regolarizzare la propria posizione di fronte al fisco (soprattutto se si è a conoscenza che le imposte da pagare sono ben diverse). Appare utile ricordare che l'Agenzia delle Entrate effettua i

maggiori controlli proprio sui CUD sanzionando in maniera anche “pesante” le irregolarità inerenti la mancata dichiarazione di altri compensi o di ritenute inferiori a quelle dovute ecc. ecc. Agli operatori scolastici si consiglia di consegnare, quale atto di formale notifica, unitamente al CUD, anche le annotazioni ad esso allegate, dove viene riportato chiaramente che conguagli non effettuati, addizionali non versate, crediti di imposta DOVRANNO essere regolarizzati con la DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Ciò fa cadere, se ancora vi fossero dubbi, la tesi da taluni sostenuta di “non poter obbligare i dipendenti a presentare la dichiarazione dei redditi”. L’obbligo è già in capo a loro.

In presenza di una cessazione del rapporto prima del termine del 31 dicembre e del conseguente conguaglio in corso dell'anno, l'aliquota da applicare deve essere determinata con riferimento alla Regione in cui il prestatore ha la residenza all'atto delle operazioni di conguaglio e l'importo dell'addizionale trattenuta certificata nel modello CUD (Parte B – dati fiscali – quadro 6).

COME SI PAGA L'ADDIZIONALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI

L'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui di riferisce l'addizionale stessa e gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincidono con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Il versamento deve essere effettuato direttamente all'ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica (FORMA OBBLIGATORIA PER CHI E' TITOLARE DI PARTITA IVA - art. 37,c. 49, D.L. n. 223 del 04.luglio 2006 –L. n. 248 del 04.08.2006, salvo i casi di esenzione previsti dalla circolare n. 30 del 29 settembre 2006 Agenzia delle Entrate) oppure recandosi presso uno sportello bancario o postale.

I codici tributo da utilizzare sono:

- 1) 3802 addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sostituti d'imposta;
- 2) 3803 addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale.

Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell'Irpef.

TABELLA ALIQUOTE ADDIZIONALE REGIONALE 2012: REGIONI E PERCENTUALI

NUOVE FASCE DI REDDITO	MAR CHE	PIEM ONT E	PUG LIA	UMB RIA	VENE TO	LOM BAR DIA	CALA BRIA	MOLI SE	CAM PANI A	LIGU RIA	LAZI O	ABR UZZ O	EMIL IA	BASI LICA TA	SAR DEG NA	SICILI A	TOSC ANA	Tren tino/ Valle /Friul i- Bolza no da 1250 0,01 o 2500 0,01 %
Da ---a---	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0-10329,14	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
10329,15- 10400	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
10400,01- 10672,82	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
10672,83- 11071,35	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
11071,36- 11259,56	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
11259,57- 12500	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
12500,01- 13000	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
13000,01- 15000	1,23	1,23	1,53	1,23	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,43	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
15000,01- 15493,71	1,23	1,53	1,53	1,43	1,23	1,23	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,53	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
15493,72- 15.500	1,23	1,53	1,53	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,53	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
15500,01 - 20000	1,53	1,53	1,53	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,23	1,73	1,73	1,53	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
20000,01- 22000	1,53	1,53	1,53	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,63	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
22000,01- 25000	1,53	1,73	1,53	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,63	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
25.000,01-	1,53	1,73	1,53	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,73	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23

26000																		
26000,01-28000	1,53	1,73	1,53	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,73	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
28000,01-30987,41	1,53	1,73	1,73	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,73	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
28000,01 - 30987,41	1,53	1,73	1,73	1,43	1,23	1,63	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,73	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23
30.987,42-31000	1,53	1,73	1,73	1,43	1,23	1,73	2,03	2,03	2,03	1,73	1,73	1,73	1,73	1,23	1,23	1,73	1,23	1,23

COME VARIANO ALL'ANNO LE QUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE CON L' APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE IN VIGORE DAL 2012 – SU FASCE STIPENDIALI ATA (DSGA/ASSIS.) ATTUALMENTE IN VIGORE

	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Scaglioni di reddito: 1) Dsga 2) Assis.	Toscana – Basilicata – Veneto – Sardegna – Trento – Friuli – Valle: 0,9%	Toscana – Basilicata – Veneto – Sardegna – Trento – Friuli – Valle: 1,23%	Abruzzo – Sicilia: 1,4%	Abruzzo – Sicilia: 1,73%	Campania – Calabria – Molise: 1,7%	Campania – Calabria – Molise: 2,03%	Lazio: 1,7%	Lazio: 1,73%	Bolzano (da 12500,01 senza figli - da 25000,01 con figli) 0,9%	Bolzano esente fino a 15000- Da 15000,01 1,23%	Puglia: 0,9%	Puglia: Fino a 28000 1,53% Da 28000,01 1,73%
22073 16696	198,66 150,26	271,492 05,36	309,02 233,74	381,86 288,84	375,24 283,83	448,08 338,92	375,24 283,83	381,86 288,84	86,15* 37,76**	86,99 + 20,86++	198,66 150,26	337,71 255,44
24707 18411	222,36 165,69	303,89 226,45	345,89 257,75	427,43 318,51	420,01 312,98	501,55 373,74	420,01 312,98	427,43 318,51	222,36 165,69	303,89 226,45	222,36 165,69	378,01 281,68
27031 19680	243,27 177,12	332,48 242,06	378,43 275,52	467,63 340,46	459,52 334,56	548,72 399,50	459,52 334,56	467,63 340,46	243,27 177,12	332,48 242,06	243,27 177,12	413,57 301,10
29517 20956	265,65 188,60	363,05 257,75	413,23 293,38	510,64 362,53	501,78 356,25	599,19 425,40	501,78 356,25	510,64 362,53	265,65 188,60	363,05 257,75	265,65 188,60	510,64 320,62
32071 21865	288,63 196,78	394,47 268,93	448,99 306,11	554,82 378,26	545,20 371,70	651,04 443,85	545,20 371,70	554,82 378,26	288,63 196,78	394,47 268,93	288,63 196,78	554,82 334,53
34556 22562	311,00 203,05	425,03 277,51	483,78 315,86	597,81 390,32	587,45 383,55	701,48 458,00	587,45 383,55	597,81 390,32	311,00 203,05	425,03 277,51	311,00 203,05	597,81 345,19

*calcolata su € 9573 (€ 12500 esenti- con figli non paga niente) ** calcolata su € 4196 (€ 12500 esenti –con figli non paga)

+ calcolata su € 7073 (€ 15000,00 esenti – esenzioni per figli a carico in base reddito); ++ calcolata su € 1696 (€ 15000 esenti)

COME VARIANO ALL'ANNO LE QUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE CON L' APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE IN VIGORE DAL 2012 – SU FASCE STIPENDIALI ATA (DSGA/ASSIS.) ATTUALMENTE IN VIGORE –

	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Scaglioni di reddito: 1) Dsga 2) Assis	Piemonte: 0,9% - 1,2% - 1,4%	Piemonte: 1,23% 1,53% 1,73%	Emilia Romagna: 1,1% 1,2% 1,3%	Emilia Romagna: 1,43% 1,53% 1,63%	Umbria: 0,9% 1,1%	Umbria: 1,23% 1,43%	Marche: 0,9% 1,2% 1,4%	Marche: 1,23% 1,43% 1,53%	Lombardia: 0,9% 1,3% 1,4%	Lombardia: 1,23% 1,63% 1,73%	Liguria: 0,9% 1,4%	Liguria: 1,23% 1,73%

Da--a--.			1,4%	1,73%								
22073	309,02	381,86	286,94	359,78	242,80	315,64	264,87	337,71	286,94	359,78	198,65	381,86
16696	200,35	255,44	200,35	255,44	183,65	238,75	200,35	255,44	217,04	272,14	150,26	205,36
24707	345,89	427,43	321,19	402,72	271,77	353,31	296,48	378,01	321,19	402,72	222,36	427,43
18411	220,93	281,68	220,93	281,68	202,52	263,27	220,93	281,68	239,34	300,09	165,69	226,45
27031	378,43	467,63	378,43	467,63	297,34	386,54	324,37	413,57	351,40	440,60	243,27	467,63
19680	236,16	301,10	236,16	301,10	216,48	281,42	236,16	301,10	255,84	320,78	177,12	242,06
29517	413,23	510,64	413,23	510,64	324,68	422,09	295,17	451,61	383,72	481,12	265,65	510,64
20956	251,47	320,63	272,42	341,58	230,51	299,67	251,47	320,62	272,42	341,58	188,60	362,53
32071	448,98	554,82	448,99	554,82	352,78	458,61	448,99	490,68	448,99	554,82	448,99	554,82
21865	262,38	334,53	284,24	356,39	240,51	312,66	262,38	334,53	284,24	356,39	306,11	378,26
34556	483,78	597,81	483,78	597,81	380,11	494,15	483,78	528,70	483,78	597,81	483,78	597,81
22562	315,86	390,32	293,30	367,76	248,18	322,63	270,74	345,19	293,30	367,76	203,05	390,32

N.B. Le tabelle elaborate hanno il solo scopo di fornire un piccolo orientamento su come incideranno, in linea di massima, le nuove addizionali regionali 2012 sui redditi dei Direttori Sga e degli Assistenti anche in base alla Regione di appartenenza. Per avere, invece, il dettaglio preciso di tutte le varie agevolazioni deliberate dalle singole regioni visitare i relativi siti istituzionali.

Richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate

La richiesta di rimborsi fiscali o la restituzione di importi che il contribuente ha versato spontaneamente in eccesso, può avvenire in due modi:

- 1) dichiarazioni dei redditi (rimborsi d'ufficio);
- 2) domanda di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate (rimborsi su richiesta).

RIMBORSI D'UFFICIO Sono eseguiti d'ufficio, cioè senza alcuna necessità che il contribuente si attivi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, i rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, nella compilazione del quadro RX del modello Unico, ha optato per la richiesta del rimborso e non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all'anno successivo.

I lavoratori dipendenti o pensionati che utilizzano il modello 730 ottengono l'accredito del rimborso direttamente sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio dell'anno in cui presentano la dichiarazione, o sul primo rateo di pensione utile a partire dal mese di agosto o di settembre.

RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO Per tutte le altre ipotesi di versamenti in autotassazione non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, in carta semplice, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine fissato dalla legge, da quando si è effettuato il versamento.

L'istanza di rimborso, presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Tre i possibili risultati:

- A) la domanda viene accolta;
- B) la domanda viene respinta: il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento di rigetto per presentare ricorso alla commissione tributaria;
- C) l'ufficio non rispondere: ai sensi del SILENZIO-RIFIUTO la domanda di rimborso deve ritenersi respinta. Il ricorso alla commissione tributaria può essere presentato dopo un minimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale. Diverso è il caso del contribuente che ha versato in più e che ha diritto, senza dubbi, al rimborso che può essere richiesto con la dichiarazione dei redditi o con apposita istanza del contribuente.

Chiaramente in fase di rimborso l'Agenzia deve calcolare anche gli interessi di legge fissati dalle leggi tributarie.

I termini di decadenza per poter presentare le domande di rimborso sono fissati in 48 o 36 mesi, secondo la seguente tabella:

Imposte sui redditi (irpef, Irpeg, Ilor); versamenti diretti; ritenute operate dal sostituto d'imposta; ritenute operate dallo stato e/o da altre Pubbliche Amministrazioni	48 mesi
Imposte dirette quali quelle di registro, di successione, di donazione, invim, bolli ecc.	36 mesi

Agropoli, 19 gennaio 2012

Saverio Prota

Coordinatore Nazionale della Consulta A.A.